

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni  
Area Normativa Pensioni

Rif. Nota PEC del 14/12/2017

[previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it)  
[cch39867@pec.carabinieri.it](mailto:cch39867@pec.carabinieri.it)  
[persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)

Oggetto: Quesito sulle modalità di calcolo del moltiplicatore.

In riferimento alla nota di codesto Dicastero - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA - I REPARTO - n. 0154247 del 04-12-2017, avente ad oggetto: *"Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94"* in relazione alle *"modalità di calcolo del trattamento di pensione del personale militare destinatario del sistema contributivo del pro-rata a seguito dell'esercizio dell'opzione dell'incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria"*, si precisa quanto segue.

L'art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997 prevede che, nei confronti del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria (Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%).

Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.d.F.) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione da parte dell'interessato.

Destinatario di tale incremento figurativo è altresì, il personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria.

via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma  
faxserver 06 95066772  
e-mail: [normativapensioni-gdp@inps.it](mailto:normativapensioni-gdp@inps.it)

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni  
Area Normativa Pensioni

Con l'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n.94 del 29 maggio 2017, è stata disposta la modifica dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

Tale norma ha esteso al personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore" in alternativa al collocamento in ausiliaria.

Dal 7 luglio 2017, data di entrata in vigore della norma su citata, il personale militare che è collocato nella posizione dell'ausiliaria ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo può optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria stesso, per l'incremento del montante individuale contributivo, calcolato nei termini previsti dal citato art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 165/1997.

Tale opzione potrà essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:

- per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
- a domanda per gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ), ai sensi del combinato disposto degli artt. 909, comma 4 e 1873 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) e sempre che abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità;
- a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/1997, come modificato dall'art. 2, comma 3-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (aggiunto dalla relativa legge di conversione), e 2229, comma 6 del C.O.M.;
- a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (cd. scivolo disciplinato dall'art. 2229, comma 1 del C.O.M.); tale collocamento in ausiliaria è "equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento del limite di età" (art. 2229 C.O.M., comma 3);
- a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice di cui all'art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 7, del d. l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; ipotesi di cessazione anch'essa equiparata a tutti gli effetti a quella per raggiungimento dei limiti di età.

via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma  
faxserver 06 95066772  
e-mail: normativapensioni-gdp@inps.it

M\_D\_GPREV REG2018 UU46022 10-04-2018

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni  
Area Normativa Pensioni

Nulla è innovato circa il personale militare che al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria al quale continuerà ad applicarsi l'istituto dell'incremento figurativo di cui al citato art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 165/1997.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, così come modificato dal decreto legislativo n. 94/2017: *"il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione"*.

Secondo il chiaro significato proprio delle parole usate dal legislatore, tale incremento (c.d. "moltiplicatore") entra quindi di fatto, nella determinazione del montante contributivo per il calcolo di una pensione interamente contributiva o della quota contributiva di un sistema misto e non può essere considerata quale quota aggiuntiva, da aggiungere cioè dopo aver determinato il trattamento meno favorevole spettante (c.d. "doppio calcolo"), atteso anche che il momento dell'opzione precede quello della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Tutto ciò premesso, per le cessazioni dal servizio dal 01.01.2012 con una anzianità contributiva superiore a 40 anni, da liquidare in un sistema contributivo pro-rata 2012 (legge n. 214/2011), così come rivisto dalla legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 707 e 708), con attribuzione dell'importo di pensione più basso tra il calcolo contributivo pro quota e la pensione che sarebbe spettata con il sistema interamente retributivo valutando tutta l'anzianità contributiva maturata alla cessazione, con applicazione dell'aliquota di rendimento "ad oltranza" (cfr. circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015).

Riassumendo, è di tutta evidenza, che il suddetto incremento figurativo di cui all'art. 3, co. 7 del D. Lgs. n. 165/1997 potrà incidere solo nella determinazione del quantum di pensione da calcolare con il sistema misto pro-rata 2012, secondo il seguente schema:

- Sistema di calcolo pro-rata 2012: SI, incremento figurativo art. 3, co.7, per la determinazione del montante individuale dei contributi della quota C di pensione -  
- Pensione: Quota A + B + C;
- Sistema di calcolo interamente retributivo: No, incremento figurativo art. 3, co. 7, in assenza di quota C di pensione - Pensione: Quota A + B (rideterminata sulla aliquota di rendimento "ad oltranza").

**In ultimo**, con riferimento all'importo della base imponibile cui applicare il moltiplicatore, la stessa viene indicata dal legislatore con la locuzione *"base imponibile dell'ultimo anno di servizio"*.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni  
Area Normativa Pensioni

Essa quindi, non va intesa come "retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata", bensì quella mediata prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio.

La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13<sup>a</sup> mensilità, degli scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.

In tal senso devono intendersi modificate le istruzioni operative fornite dall'Istituto con note del 08.01.2013 e del 23.09.2013 ed il messaggio HERMES n. 20238 del 10.12.2013 in merito alla "alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata".

Il funzionario

Dott.ssa Daniela Pontecorvi

Il Dirigente

Vito La Monica

M\_D\_GPREV REG2018 0046022 10-04-2018